



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza della violazione contestata – sufficienza

## **Descrizione**

In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. *ex multis*, i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza federale secondo cui per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva «*non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito*» (Corte federale d'appello, Sezioni Unite, registro decisioni n. 019/2020-2021). Questa Corte ha avuto modo di affermare che «*la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale*» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi che – come sopra detto - per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 105/CFA/2020-2021/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Varrone

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 105 CFA dell'11 maggio 2021 (Procura federale/Michele Marconi)**

